

## **BANDO INCENTIVI PER LA BANDA ULTRA-LARGA E LA CONNETTIVITÀ DI RETE ANNO 2016**

### **Art. 1 Finalità**

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna intende sostenere la domanda di tecnologia legata alla diffusione della banda ultra larga.

L'evoluzione delle reti di telecomunicazioni verso capacità trasmissive sempre maggiori è la condizione necessaria per lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi, con crescenti livelli di integrazione, multimedialità e interattività.

L'agenda digitale europea prevede che entro il 2020 30Mbps siano disponibili al 100% della popolazione e i 100Mbps vengano utilizzati dal 50% della popolazione.

Questo bando intende supportare le imprese che intendono investire in servizi di connettività a banda ultra larga, aumentando contestualmente la capillarità dell'infrastruttura disponibile sul territorio, con un approccio di neutralità tecnologica.

La Camera promuove la diffusione di tali servizi come risorsa fondamentale di crescita e di competitività per le imprese.

### **Art. 2 Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente bando, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente bando.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

Gli aiuti “de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

### **Art. 3**

#### **Tipologia interventi**

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili ad investimenti destinati all'accesso alla banda ultra larga e precisamente la creazione di nuove infrastrutture compresi gli apparati di rete lato utente che garantiscano la trasmissione dati con una velocità pari ad almeno 30Mbps in ricezione

### **Art. 4**

#### **Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari del presente bando sono le imprese – in qualsiasi forma giuridica e dimensione<sup>1</sup> della provincia di Ravenna che abbiano realizzato al momento dell'invio della domanda interventi destinati all'attivazione di nuovi servizi di connettività a banda ultra-larga con velocità pari almeno a 30Mbps in ricezione.

Tali imprese dovranno avere sede legale e/o unità locale operativa destinataria dell'investimento nel territorio della provincia di Ravenna e risultare attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna.

---

<sup>1</sup> Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - GU Unione Europea L124 del 20/05/2003

## **Art. 5**

### **Casi di esclusione**

I requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente bando, devono essere posseduti dall'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda e mantenuti e rispettati fino alla data di conclusione del progetto, pena la revoca del contributo.

Sono escluse, in ogni caso, dall'ammissione al contributo le imprese che:

- a) risultino inattive e/o non iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ravenna alla data di presentazione della domanda;
- b) siano sottoposte a procedure concorsuali o coattive e che si trovino in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02<sup>2</sup>;
- c) abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli soci nel caso di società di persone);
- d) non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale dipendente;
- e) abbiano beneficiato o beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa dell'investimento;
- f) non risultino in regola col pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Ravenna.

Sono inoltre escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>3</sup>.

Le imprese beneficiarie si impegnano altresì a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi.

La violazione di tale impegno comporterà la totale revoca della agevolazione con l'obbligo di restituzione alla Camera di Commercio delle risorse ricevute maggiorate degli interessi legali.

Ogni modifica e/o variazione relativa alle condizioni di cui sopra, intervenuta dopo la presentazione della domanda dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente alla Camera di Commercio.

---

<sup>2</sup> Per imprese in difficoltà si intendono attualmente quelle imprese così definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 del/1/10/2004, p.2.

<sup>3</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese già fornitrici della Camera di Commercio al 1° gennaio 2013, non potranno essere ammesse al contributo, mentre le altre imprese potranno essere beneficiarie solo se in condizione di non contrasto con la presente normativa al momento dell'ammissione alle agevolazioni.

## Art. 6

### Spese ammissibili

Sono ammissibili e quindi finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le spese sostenute nel periodo intercorrente **dal 1 gennaio 2016 alla data di invio della domanda** (farà fede la data del pagamento - quietanza) riconducibili agli interventi previsti dal bando, realizzati nella sede/unità locale situata nella provincia di Ravenna e più precisamente:

- costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche (ad es. lavori di fornitura, posa, attestazione e collaudo cavi);
- costi di dotazione e installazione degli apparati di terminazione di rete lato utente necessari (ad es. apparato di accesso anche integrato con *modem*, antenna e parabola)

Le spese ammissibili sopra elencate dovranno risultare chiaramente identificabili in fattura con specifica voce descrittiva e non potranno essere inserite in fatture in cui compaiano spese non inerenti al progetto d'impresa.

Le spese fatturate, debitamente quietanzate, dovranno risultare già pagate per l'intero importo alla data d'invio della domanda.

Non sono in ogni caso ammissibili:

- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese relative a costi per apparati o servizi non afferenti l'attivazione e la fruibilità del servizio di connettività (ad es. *switch*, *server*, centralini telefonici, *firewall*)
- spese riferite a canoni per servizi di connettività;
- spese di rappresentanza;
- spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario.
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

## Art. 7

### Ammontare del contributo

Il contributo riconoscibile è pari al 50% dell'importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) per la realizzazione del progetto fino ad un massimo di 2.000,00 euro.

Potranno comunque essere finanziati solo gli interventi il cui costo minimo dell'investimento (spese ammesse) sia pari o superiore a 1000.

Il contributo concesso non è cumulabile con altri contributi pubblici richiesti per le medesime tipologie di spesa.

## Art. 8

### Presentazione delle domande di contributo

Con riferimento al presente bando, ciascuna impresa, a pena di esclusione, potrà presentare una sola domanda di contributo.

#### *Termini di presentazione delle domande*

Le domande di contributo possono essere presentate con decorrenza dalle ore 9 dello 01/04/2016 e fino alle ore 12 del 31/12/2016.

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva la facoltà di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, dandone opportuna evidenza pubblica sul proprio sito istituzionale all'indirizzo: [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it).

#### *Modalità di presentazione delle domande*

La domanda di contributo, in regola con le disposizioni del bollo, dovrà essere redatta sull'apposito **modulo allegato al bando** (compilabile anche *on line*) e scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Ravenna all'indirizzo: [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it) nella sezione “Contributi”

Una volta compilato, l'originale scansionato del modulo di domanda dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente ed inviato, completo di tutta la documentazione prescritta dal bando, **esclusivamente tramite PEC** (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo PEC della Camera di Commercio di Ravenna: [promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it](mailto:promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it) att.ne uff. nuove imprese incentivi indicando all'oggetto “Domanda di contributo bando incentivi banda ultra larga 2016”.

Farà fede la data e l'ora della e-mail di posta elettronica certificata di trasmissione della domanda.

E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC che l'impresa elegge a domicilio ai fini della procedura per tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

La prevista **marca da bollo** da euro 16,00 dovrà essere apposta sul modulo di domanda originale compilato prima di procedere alla scansione.

Alla domanda dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata copia della **documentazione giustificativa** di rendicontazione delle spese sostenute di cui all'art.6, e una sintetica relazione ovvero:

a) **copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata.** Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle singole voci di spesa, non saranno ammesse fatture con descrizioni generiche. Le forme di quietanza ammesse sono le seguenti: 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DL 445/2000 dal fornitore ed attestante l'avvenuto pagamento della/e fattura. 2) copia ricevuta bancaria pagamento da cui risulti il CRO (non è sufficiente l'ordine di pagamento) o copia dell'estratto conto dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della fattura, la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto;

**b) relazione sul programma d'investimento realizzato.**

La Camera di Commercio provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle spese presentate e a quantificare i contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

In fase di istruttoria, la Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà di richiedere all'impresa di integrare la domanda trasmessa con eventuale documentazione aggiuntiva e/o ulteriori chiarimenti. In caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, l'impresa è tenuta a dare riscontro entro il termine perentorio di **15 giorni (incluso festivi)** dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza presentata verrà considerata inammissibile.

Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo PEC che l'impresa richiedente è tenuta ad indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda.

La Camera di Commercio non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni da parte dell'impresa richiedente imputabili all'errata e/o incompleta indicazione dei propri recapiti, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

***Inammissibilità della domanda***

Le domande incomplete, ovvero che non dovessero riportare tutti i dati richiesti e/o prive della documentazione prescritta dal bando, saranno dichiarate inammissibili.

Sono inoltre causa di inammissibilità:

- invio della domanda non effettuato tramite posta elettronica certificata o senza firma digitale o con firma non valida;
- importo complessivo delle spese ammesse a contributo inferiore ad euro 1000 (importo minimo dell'investimento consentito - v. art. 7);
- mancato invio della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Camera di commercio entro il termine perentorio comunicato.

**Art. 9**

**Valutazione delle domande e ammissione al contributo**

Per il presente bando il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Area Sviluppo Economico - Camera di Commercio di Ravenna.

L'esame delle domande, validamente presentate, spetta al competente ufficio camerale che vi darà corso alla chiusura del bando.

In esito all'istruttoria delle domande pervenute, l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabilite con opportuno atto dirigenziale, nei limiti delle somme impegnate dalla Giunta Camerale a favore del presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando.

Entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale, la Camera di Commercio provvederà a pubblicare sul proprio sito la graduatoria dei soggetti beneficiari con l'ammontare dei rispettivi contributi concessi.

I soggetti interessati potranno consultare direttamente la graduatoria nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale all'indirizzo [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it).

Tale pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.

L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dal criterio del possesso, da parte delle imprese, del Rating di legalità (così come definito dal Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57). In seconda istanza dal criterio dell'ordine cronologico di invio delle domande.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo erogabile in sede di esame delle rendicontazioni presentate, o ancora di rifinanziamento del bando, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine previsto dalla graduatoria.

## **Art. 10**

### **Revoca del contributo**

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione alla Camera di Commercio di Ravenna delle somme eventualmente già percepite, nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto;
- b) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente articolo 5;
- c) violazione dell'impegno a non alienare i beni oggetto dell'investimento per un periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi;
- d) qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 11 per cause imputabili all'impresa;
- e) sopravvenuto accertamento di dichiarazioni mendaci rese dal soggetto beneficiario ai fini dell'ottenimento del contributo;
- f) mancato rispetto degli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda;
- g) rinuncia volontaria all'agevolazione da parte del beneficiario per sopravvenute cause di forza maggiore successive alla richiesta di contributo, dandone tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC all'indirizzo [protocollo@ra.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@ra.legalmail.camcom.it).

## **Art. 11**

### **Controlli**

La Camera di Commercio dei Ravenna si riserva infine la facoltà di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva e conforme realizzazione degli interventi finanziati tramite contributo.



Qualora in esito ai controlli e alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in ordine alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo, l'impresa beneficiaria decadrebbe immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti.

## **Art. 12**

### **Norme per la tutela della *privacy***

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ravenna, nei confronti della quale è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (T.U. sulla privacy).

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Paola Morigi

(documento firmato digitalmente)